



COMUNE DI GENOLA

Regolamento disciplinante l'affidamento di contratti pubblici sottosoglia

(D. Lgs. 36/2023)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ___ del ____

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.

Art. 2 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 - Obblighi di trasparenza

Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

Art. 4 - Principio di rotazione

Il Comune si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente, precedentemente individuato tramite affidamento diretto.

La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, quella in corso e quella immediatamente precedente, e comporta il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe di cui al presente regolamento.

In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati.

La rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; in tale ultimo caso il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia, fatto salvo quanto previsto all'art. 6.

L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a. artificiosi frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 5 - Settori merceologici - categorie di lavori - settori di servizi

Il principio di rotazione degli affidamenti si applica alle procedure rientranti nello stesso settore merceologico o nella stessa categoria di opere/lavori.

Ai fini dell'individuazione dei "settori merceologici" e dei "settori di servizi" si può fare riferimento a quelli del vocabolario CPV "Common Procurement Vocabulary", sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l'oggetto dei contratti da affidare), consultabile sul sito del SIMAP (sistema informativo per gli appalti pubblici, accessibile al sito <https://ted.europa.eu/it/simap/cpv>).

Ai fini dell'individuazione della "categoria di lavori o opere" si può fare riferimento alle categorie SOA di cui alla Tabella A dell'allegato II.12 al Codice.

Nel caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture complessi, l'inquadramento nel settore o categoria verrà fatto con riferimento alla prestazione prevalente o alla categoria prevalente.

La Giunta Comunale potrà definire ulteriori modalità di verifica degli affidamenti pregressi ai fini del rispetto del principio di rotazione

Le modalità di verifica degli affidamenti pregressi ai fini del rispetto del principio di rotazione sono stabilite con deliberazione di Giunta Comunale

Art. 6 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

I Forniture

Fascia	Importo
A1	pari a € 5.000,01 sino a € 10.000,00
B1	pari a € 10.000,01 sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.000,01 sino a € 40.000,00
D1	pari a € 40.000,01 sino a € 60.000,00
E1	pari a € 60.000,01 sino a € 80.000,00
F1	pari a € 80.000,01 sino a € 100.000,00
G1	pari a € 100.000,01 sino a € 120.000,00
H1	pari a € 120.000,01 sino a € 139.999,99
I1	pari € 140.000,00 sino a soglia comunitaria meno € 0,01
J1	Settori speciali: Pari a soglia comunitaria settori ordinari sino a soglia comunitaria settori speciali meno € 0,01

II Servizi

Fascia	Importo
A2	pari a € 5.000,01 sino a € 10.000,00
B2	pari a € 10.000,01 sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.000,01 sino a € 40.000,00
D2	pari a € 40.000,01 sino a € 60.000,00

E2	pari a € 60.000,01 sino a € 80.000,00
F2	pari a € 80.000,01 sino a € 100.000,00
G2	pari a € 100.000,01 sino a € 120.000,00
H2	pari a € 120.000,01 sino a € 139.999,99
I2	pari € 140.000,00 sino a soglia comunitaria meno € 0,01
J2	Settori speciali: Pari a soglia comunitaria settori ordinari sino a soglia comunitaria settori speciali meno € 0,01

Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	Pari a soglia comunitaria servizi ordinari sino a € 500.000,00
G2	Pari a 500.001 sino a soglia comunitaria servizi sociali ed assimilati meno € 1,00

III Lavori e concessioni in quanto applicabili

Fascia	Importo
A3	da € 5.000,01 sino a € 40.000,00
B3	da € 40.000,01 sino a € 100.000,00
C3	da € 100.000,01 sino a € 149.999,99
D3	da € 150.000,00 sino a € 500.000,00
E3	da € 500.001 sino a € 1.000.000
F3	da € 1.000.001 sino a € 2.000.000
G3	da € 2.000.001 sino a soglia comunitaria meno € 0,01

Art. 7 - Deroga all'obbligo di rotazione

Il principio della rotazione non si applica:

- agli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (articolo 49, comma 6 del Codice);
- in casi motivati dalla contemporanea sussistenza di tutti i previsti presupposti obbligatori: struttura del mercato, effettiva assenza di alternative e accurata esecuzione del precedente contratto (articolo 49, comma 4 del Codice);
- alle procedure negoziate di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice, nel caso in cui vengano invitati tutti gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che abbiano manifestato interesse in risposta al relativo avviso pubblico di indagine di mercato (articolo 49, comma 5 del Codice).

Per l'affidamento dei "servizi alla persona" di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del Codice, in casi motivati, il principio di rotazione può essere derogato in nome della garanzia della continuità del servizio (articolo 128 commi 3 ed 8 del Codice e "Relazione illustrativa al d.lgs. 36/2023"). Sono considerati "servizi alla persona" quelli individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014.

Art. 8 - Controlli e stipula

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore superiore ad € 5.000 e fino a € 40.000	<p>Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo idoneo sorteggio di un campione pari al 5% degli affidamenti diretti disposti dal proprio servizio di competenza di valore superiore ad € 5.000 e fino a € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore.</p> <p>Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, ove ancora in essere, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.</p>
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	<p>Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica, relativamente al proprio servizio di competenza, di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.</p>

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice. Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

Art 9- Rinvio dinamico

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta e contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e/o regionali. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma.

Il regolamento, ove dalla norma sopravvenuta non ne derivi una nuova disciplina, potrà essere aggiornato con atto della Giunta Comunale.

Art. 10 - Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità *in house providing*. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme,

altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno della seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 100 dello Statuto Comunale.